

TRIBUNALE DI NUORO
Sezione LAVORO

RICORSO

CHESSA GIOVANNA MARIA, nata a Torpé il 13/01/1957 (CHSGNN57A53L231L), res.te a Nuoro in via Don Francesco Galisai n. 18, **CATTARI MARGHERITA**, nata a Nuoro il 17/01/1958 (CTTMGH58A57F9790), res.te a Nuoro in via Ragazzi del 99 n. 51bis, entrambe elett.te dom.te a Nuoro, in via L. da Vinci n. 40, presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella Cassarà (CSSMGB63R51D960V- gabriellacassara@pec.giuffre.it), che le rappresenta e difende giusta procura rilasciata in separato atto

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MIUR (C.F. 80185250588), nella persona del Ministro *pro-tempore* in carica, elett.te dom.to in Cagliari alla via Dante n. 23, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

convenuto

FATTO

1) In data 23/12/2015 veniva stipulata un'intesa fra MIUR e OO.SS. sulla programmazione delle progressioni economiche del personale collocato all'interno delle Aree I, II e III, con decorrenza giuridica ed economica fissata al 1 gennaio 2016 (doc. n. 1).

2) Il successivo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 29/09/2016 (doc. n. 2) stabiliva i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo unico di amministrazione (FUA) anno 2016, disponendo la ripartizione della somma di € 4.028.116,02



destinata a finanziare le progressioni all'interno delle suddette Aree I, II e III del personale Comparto Ministeri MIUR (art. 4).

Per quel che qui interessa, i posti disponibili all'interno dell'Area 2 per il passaggio dalla fascia retributiva F5 alla quella superiore F6 erano di 433 a livello nazionale.

Il medesimo Contratto prevedeva poi all'art. 6 che il passaggio nella nuova fascia retributiva dovesse avvenire *all'esito di una procedura selettiva, effettuata secondo i criteri contenuti nella Tabella che segue, la quale costituisce parte integrante del presente contratto.*

A sua volta, la Tabella contrattuale dei criteri di valutazione, alla lettera B), punto a) contemplava l'attribuzione di punti 3 per ogni incarico non retribuito discendente da leggi o regolamenti, conferito con atto formale dell'amministrazione (Ministro, Capo di Gabinetto, Capo Dipartimento, Direttore Generale, Dirigente), ad esclusione dell'attività di vigilanza nelle prove scritte di concorsi. Il tutto per un massimo di 20 punti.

3) Con Decreto direttoriale del 17/10/2016 n. 1393 (doc. n. 3) venivano quindi indette le procedure selettive per le progressioni economiche qui esaminate.

Ulteriori modalità operative per la presentazione delle domande venivano fornite ai candidati con la nota direttoriale 18/10/16 n. 15579 (doc. n. 4).

Il bando (doc. n. 3), fra le altre cose, disponeva che le domande venissero presentate *on line* tramite apposita applicazione presente sul portale dei servizi SIDI del MIUR (art. 3) e che la valutazione dei titoli dichiarati ed allegati nella domanda di partecipazione venisse affidata ad una Commissione Giudicatrice che avrebbe dovuto operare sulla scorta dei parametri di valutazione contenuti nella Tabella richiamata dall'art. 6 del CCNI n. 2/16 sopra richiamato (art. 4).



4) Le ricorrenti - entrambi dipendenti del MIUR (rispettivamente dal 21/03/1980 la sig.ra Chessa Giovanna Maria e dal 29/04/1980 la sig.ra Cattari Margherita) con la qualifica di Assistente Amm.vo, Area II, posizione economica F5, CCNL Comparto Ministeri - partecipavano alla predetta selezione (doc. n. 5).

La piattaforma *web* non consentiva loro tuttavia di inserire più di sette incarichi per ogni tipologia di esperienza professionale.

Fra i diversi titoli posseduti, le ricorrenti allegavano i decreti di nomina quali componenti delle Commissioni istituite per la valutazione delle domande e compilazione delle graduatorie per gli incarichi di Dirigente Scolastico (allora chiamati di Presidenza, cfr. doc. n. 5*bis*).

5) Cionondimeno, la Commissione giudicatrice non riconosceva alcun punteggio ai titoli di cui sopra; circostanza, quest'ultima, appresa dalle interessate all'atto della pubblicazione della graduatoria provvisoria (doc. n. 7), avverso la quale le medesime interponevano reclamo, lamentando la mancata valutazione degli incarichi *de quibus* e, in subordine, offrendo ulteriori titoli da valutare, non inseriti nella domanda telematica per le descritte preclusioni della piattaforma (doc. n. 8).

6) Il reclamo non veniva accolto e all'atto della pubblicazione della graduatoria definitiva le ricorrenti risultavano collocate rispettivamente in posizione 540[^] (Cattari) e 604[^] (Chessa), rispettivamente con punti 54 e 52 (doc. n. 9).

7) Volendo conoscere le motivazioni della suddescritta esclusione, le ricorrenti formulavano istanza di accesso agli atti (doc. n. 10).

Tuttavia, i verbali della Commissione giudicatrice da ultimo messi a disposizione dall'amministrazione convenuta (doc. n. 11) nulla hanno chiarito in merito alla mancata valutazione dei titoli per cui è causa, di talché si rende necessario adire



l'intestato Tribunale, giacché l'operata esclusione è illegittima e foriera di danni professionali ed economici per le ricorrenti per i seguenti motivi di

DIRITTO

Gli incarichi rivestiti dalle ricorrenti in qualità di componenti della Commissione preposta alla valutazione delle domande ed alla compilazione delle graduatorie per la nomina dei Dirigenti Scolastici (in numero di due per la ricorrente Chessa e di quattro per la ricorrente Cattari) vanno sicuramente annoverati fra i titoli valutabili ai fini della selezione riguardata, in quanto trattasi di incarichi non retribuiti, non consistenti in attività di vigilanza, conferiti dal Dirigente (Provveditore agli Studi o figura equipollente) e previsti da disposizioni normative e regolamentari.

La tipologia di incarico di che trattasi è difatti disciplinata dall'art. 2 ultimo comma della legge n. 821 del 1971, che demanda ad un'ordinanza ministeriale il compito fissare i criteri per la formazione della Commissione incaricata della compilazione delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di Presidenza nelle scuole.

In ogni decreto di nomina vengono poi riportati gli estremi dell'ordinanza ministeriale in forza della quale viene nominata la Commissione; ordinanza che regola la composizione della Commissione e la nomina dei suoi componenti (per tutte, si riporta il contenuto dell'art. 4 O.M. n. 40 del 23/03/2005, secondo cui *le graduatorie provinciali sono compilate da una commissione nominata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o suo delegato composta da un dirigente scolastico, con contratto a tempo indeterminato della stessa provincia, che la presiede, da un docente con contratto a tempo indeterminato e da un impiegato dell'Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi*).



La valutabilità dei titoli di cui si discute discende pertanto dalla previsione contenuta nella lettera B), punto a) della Tabella di cui all'art. 6 del CCNI n. 2/16 citato, e dunque, a ciascun titolo prodotto dalle ricorrenti la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto attribuire punti 3.

In ragione di ciò, avendo la ricorrente Chessa due incarichi valutabili, il suo punteggio sarebbe dovuto essere di 58 e non di 52 come gli è stato attribuito.

Parimenti, alla ricorrente Cattari, in possesso di ben quattro decreti di nomina, avrebbe dovuto essere riconosciuto un punteggio di 66 punti a fronte dei 54 assegnatigli.

Tale valutazione non può poi ritenersi impedita dalla decisione della Commissione esaminatrice di ritenere *non valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio gli incarichi individuali o in organismi collegiali quali strutture, commissioni o gruppi di lavoro comunque denominati, la cui costituzione non sia espressamente prevista come obbligatoria da leggi o regolamenti ma sia frutto di una scelta organizzativa discrezionale dell'amministrazione* (cfr. verbale n. 1, doc. n. 11).

In primis, perché gli incarichi che si chiede di valutare sono frutto di una specifica previsione normativa e regolamentare che non lascia spazio a scelte diverse da parte dell'Amministrazione e, dipoi, in quanto in ogni caso la Commissione esaminatrice non avrebbe potuto derogare e stravolgere la portata della lettera B), punto a) della Tabella di valutazione di cui all'art. 6 del CCNI n. 2/16.

Sussiste l'interesse ad agire delle ricorrenti per essere state le medesime escluse dalla progressione e dunque dalla possibilità di percepire le differenze retributive ad essa legate, con effetto dal 1 gennaio 2016.



Al danno già prodotto si affiancherà poi quello derivante dall'esclusione da future progressioni riservate all'inquadramento oggi rivendicato.

TUTTO CIO' PREMESSO

CHESSA GIOVANNA MARIA e CATTARI MARGHERITA, come sopra rapp.te e difese, nel riservarsi ogni ulteriore facoltà all'esito delle avverse difese, chiedono che il Giudice adito voglia fissare l'udienza per la comparizione delle parti e la discussione della causa onde sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza, così pronunciarsi:

- 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Chessa Giovanna Maria ad essere inquadrata nella fascia retributiva F6, Area II^, CCNL comparto Ministeri, a far data dal 1 gennaio 2016, con punti 58 o con quell'altro punteggio superiore a 52 che dovesse risultare in corso di causa;
- 2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Cattari Margherita ad essere inquadrata nella fascia retributiva F6, Area II^, CCNL comparto Ministeri, a far data dal 1 gennaio 2016, con punti 66 o con quell'altro punteggio superiore a 54 che dovesse risultare in corso di causa;
- 3) Condannare l'Amministrazione convenuta ad inquadrare le ricorrenti, ad ogni effetto giuridico ed economico e con decorrenza dal 1 gennaio 2016, nella fascia retributiva F6, Area II^, CCNL comparto Ministeri, nonché a pagare alle medesime tutte le differenze retributive maturate, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- 4) Sempre con vittoria di spese e competenze di lite.



Ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. n. 115/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che il valore della causa rientra nella fascia da € 5.200,00 ad € 26.000,00 e che pertanto il contributo unificato ammonta ad € 118,50.

ISTANZA PER LA NOTIFICA DEL RICORSO EX ART. 151 C.P.C.

Si chiede altresì all'intestato Tribunale di poter notificare il ricorso congiuntamente al decreto di fissazione dell'udienza, oltre che al convenuto *ut supra* indicato, anche agli eventuali controinteressati costituiti da tutti i candidati aspiranti alla progressione per cui è causa presenti nella graduatoria unica nazionale, aventi un punteggio superiore a quello assegnato alle ricorrenti.

In tale ultimo caso si chiede espressamente che la notifica sia eseguita mediante pubblicazione via *web* nell'apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR, atteso che alle ricorrenti non è dato conoscere, per ragioni di privacy, gli indirizzi dei suddetti controinteressati.

RICHIESTE ISTRUTTORIE

- Si chiede che il Giudice voglia ordinare all'amministrazione convenuta il deposito dei verbali della Commissione, dai quali risulta la valutazione dei titoli dei candidati alla progressione economica di che trattasi, che risultano collocati in posizione superiore a quella riconosciuta alle ricorrenti.

- Si producono in copia i seguenti documenti:

1) Intesa MIUR/00.SS. 23/12/2015;

2) CCNI n. 2/20156;



- 3) Decreto Direttoriale 17/10/2016 n. 1393;
- 4) Nota Direttore Generale 18/10/16 n. 15579;
- 5) Domanda di partecipazione della ricorrente Cattari Margherita;
- 5bis) n. 6 titoli non valutati;
- 6) Domanda di partecipazione della ricorrente Chessa G. Maria;
- 7) Estratto graduatoria provvisoria;
- 8) n. 2 reclami delle ricorrenti;
- 9) Estratto graduatoria definitiva;
- 10) n. 2 istanze di accesso agli atti;
- 11) n. 2 mail della Direzione Generale con allegati verbali della Commissione esaminatrice;
- 12) n. 2 buste paga delle ricorrenti;
- 13) n. 2 documenti di identità.

Riserve di legge.

Nuoro lì 10/03/2017

Avv. Maria Gabriella Cassarà

